



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI ORTI
UBICATI A VADA DI CUI AL PROGETTO
"CENTOMILA ORTI IN TOSCANA"**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/02/2019

INDICE

Disposizioni generali

Art. 1 - Orti urbani

Articolo 2 - Competenze

Articolo 3 - Affidamento degli orti

Articolo 4 - Criteri per la determinazione della graduatoria

Articolo 5 - Affidatario dell'orto

Articolo 6 - Contributo

Articolo 7 - Principi di solidarietà

Articolo 8 - Diritto dei familiari

Articolo 9 – Revoca e decadenza

Articolo 10 - Rinuncia

Articolo 11 - Rappresentanza

Articolo 12 - Coltivazioni e Divieti

Articolo 13 - Gestione dei rifiuti e uso dell' acqua

Articolo 14 - Orario di accesso

Articolo 15 - Attrezzature

Articolo 16 - Aree riservate

Articolo 17 - Parcheggi

Articolo 18 – Manutenzioni

Art. 19 - Responsabilità

Art. 20 – Vigilanza e controllo

Art. 21 – Disposizioni finali

Art. 22 – Rinvio dinamico

Articolo 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina il complesso di orti urbani posto nel Comune di Rosignano Marittimo e ubicato nella frazione di Vada, in loc. Polveroni

I terreni comunali destinati ad orti urbani sono stati individuati e resi disponibili per impegnare singoli cittadini di ambo i sessi in attività e momenti di socializzazione e incontro, didattica e svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonché di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.

Le porzioni di terreno sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, con incentivazione, ove possibile, di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea e, in particolare, di quella toscana.

Ogni singolo appezzamento, denominato "orto", la cui superficie varia da un minimo di mq. 50 ad un massimo di mq. 75, è destinato all'assegnatario e al suo nucleo familiare, secondo le modalità del presente Regolamento.

Il Comune di Rosignano Marittimo si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001:2004, pertanto, il presente Regolamento si pone anche l'obiettivo di definire alcuni criteri e obblighi di gestione eco-sostenibile delle aree, volti a preservare e tutelare l'ambiente e le risorse naturali, in attuazione agli impegni assunti nella Politica Ambientale dell'Ente.

Articolo 2 – Competenze

Il complesso di orti di cui al presente Regolamento è gestito direttamente dal Comune, mediante il personale del Settore/Unità Organizzativa cui è affidata la competenza.

Articolo 3 - Affidamento degli orti

L'affidamento degli orti avviene sulla base di una graduatoria che viene determinata con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 4.

Il Settore/Unità Organizzativa competente provvede al censimento dei lotti liberi e al loro successivo affidamento, seguendo l'ordine della graduatoria vigente.

In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza, il Comune pubblica un nuovo bando rivolto all'intera cittadinanza per l'assegnazione degli orti liberi.

Il Comune predispose e pubblica, anche sulla Banca della Terra, un avviso per la selezione dei cittadini interessati alla cura e coltivazione degli orti. Gli interessati presentano istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita dall'avviso.

Articolo 4 – Requisiti e criteri per la determinazione della graduatoria

I terreni comunali destinati ad orti urbani sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Rosignano Marittimo
- età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando pubblico di assegnazione
- non avere a disposizione alcun altro terreno da coltivare o per la raccolta delle olive, né pubblico, né privato
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto

La graduatoria, conseguente alla pubblicazione di un avviso pubblico, è redatta assegnando ad ogni istanza un punteggio determinato attraverso i parametri di seguito specificati.

CRITERIO	PUNTEGGIO
1. Età	40 punti per cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni
	35 punti per cittadini con età maggiore di 65 anni
	25 punti per cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni
2. Status occupazionale: disoccupati e/o esodati, di qualsiasi età anagrafica	15 punti
3. Status familiare	15 punti in presenza di due o più figli nel nucleo familiare
	10 punti in presenza di 1 figlio nel nucleo familiare
	10 punti in presenza di soggetti con invalidità riconosciuta nel nucleo

	familiare (ossia persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell'art. 4 L. 381/91, comma 1)
	5 punti in caso di unico componente del nucleo familiare
4. Presenza in liste di attesa in altre graduatorie per l'assegnazione di altri orti posti nel Comune di Rosignano Marittimo	10 punti

In caso di parità di punteggio, costituiscono criteri di preferenza:

- status familiare (criterio 3)
- minore età anagrafica (criterio 1)
- eventuale ordine di anzianità in precedenti graduatorie (criterio 4)
- data di presentazione e numero di protocollo della domanda

L'assegnazione degli orti ai richiedenti è effettuata secondo l'ordine della graduatoria, che resta in vigore 3 anni.

PERCENTUALE ORTI SECONDO LA TIPOLOGIA DI ASSEGNATARI

- 40% a cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni
- 40% a cittadini con età maggiore di 65 anni
- 10% a cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni
- 10% a disoccupati e/o esodati, di qualsiasi età anagrafica

Il Comune si riserva la facoltà di destinare un orto ad esigenze istituzionali, per progetti sociali e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc...) presenti sul territorio.

Nel caso in cui non risulti possibile assegnare gli spazi orticoli nel rispetto delle percentuali di cui sopra, per mancanza di richieste da parte di una o più delle categorie individuate, tali aree verranno affidate ai primi esclusi della graduatoria in vigore.

Può essere affidato un solo orto per nucleo familiare.

Articolo 5 - Affidatario dell'orto

L'assegnazione dell'orto avviene mediante verbale di consegna, in cui sono indicati gli oneri a carico dell'assegnatario, nonché l'individuazione del terreno assegnato.

Per una gestione condivisa del complesso degli orti, potrà essere attivato anche un Patto di Collaborazione in relazione a quanto previsto dal Regolamento comunale vigente.

Al momento dell'assegnazione del terreno gli ortisti sono tenuti a prendere visione del presente Regolamento e a sottoscriverlo per accettazione integrale di quanto in esso contenuto.

La durata dell'assegnazione è di 3 anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori 3 anni a seguito della richiesta da parte dell'ortista interessato, da inoltrare al Comune entro 3 mesi prima della scadenza dell'assegnazione.

L'orto non è cedibile sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio e, in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la consegna può essere revocata.

Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli ortisti assegnatari.

In caso di cambio di residenza in altro Comune, l'assegnatario decade immediatamente dall'assegnazione dell'orto assegnato.

Articolo 6 - Contributo

Il Comune può stabilire, mediante deliberazione della Giunta Comunale, la corresponsione di un contributo forfettario, anche a titolo puramente simbolico, da porre a carico di ogni ortista per la copertura delle spese generali di funzionamento del complesso degli orti.

Il mancato pagamento del contributo annuale entro il 31/12, comporta la decadenza dell'assegnazione.

Articolo 7 - Principi di solidarietà

In caso di assenza per brevi periodi o per malattia e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni, non frazionabili e non prorogabili, validi esclusivamente e una sola volta nel periodo di validità della graduatoria, l'affidatario, dopo aver informato il Comune, può indicare allo stesso un collaboratore

temporaneo, anche non familiare, per la conduzione dell'orto nel rispetto di principi solidaristici. Trascorsi 180 giorni sarà considerato rinunciatario se non riprende l'attività.

Articolo 8 - Diritto dei familiari

In caso di decesso dell'assegnatario è consentito al coniuge/convivente superstite di poter mantenere l'assegnazione dell'orto fino a conclusione dell'anno solare, a condizione che sia stato corrisposto al Comune il contributo, ove previsto.

Articolo 9 - Decadenza e revoca dell'assegnazione

L'assegnatario dell'orto urbano è tenuto al rispetto di tutte le condizioni e gli oneri contenuti nel presente Regolamento, pena la decadenza dell'assegnazione.

E', inoltre, prevista la decadenza nei seguenti casi:

- a) trasferimento della residenza dell'assegnatario in altro Comune
- b) cessione a terzi della coltivazione
- c) perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione
- d) mancato pagamento del contributo annuo entro il 31/12

In caso di decadenza o revoca per uno dei motivi sopra menzionati, il Comune ne dà tempestiva comunicazione all'interessato che deve procedere al rilascio dell'area, libera da persone e cose, entro tre mesi dalla notifica della comunicazione.

In caso di decadenza o revoca dell'assegnazione, nulla è dovuto all'assegnatario a titolo di rimborso per gli eventuali frutti pendenti.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di revocare, anche temporaneamente, l'assegnazione delle aree in qualsiasi momento, qualora esigenze pubbliche o di pubblico interesse lo rendessero necessario.

Articolo 10 - Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne tempestiva comunicazione scritta al Comune, per consentire allo stesso di procedere con un nuovo affidamento.

Ove previsto, il contributo annuo deve essere, comunque, corrisposto al Comune, qualora la comunicazione della rinuncia venga effettuata dopo il 1 marzo dell'anno in cui la stessa avviene.

Il Comune, qualora constatati che l'affidatario non coltiva il proprio orto per tre mesi consecutivi senza comprovati e/o evidenti motivi, convoca l'assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione e/o a fornire debite spiegazioni; in caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti il Comune disporrà la revoca dell'assegnazione.

Articolo 11 – Rappresentanza degli ortisti

Gli ortisti individuano almeno tre persone che saranno referenti per l'Amministrazione. Qualora non provvedano gli ortisti, i referenti saranno individuati dall'Ente mediante estrazione a sorte.

Detti referenti avranno anche il compito di coordinare le attività comuni di pulizia, manutenzione ordinaria e sorveglianza delle aree e strutture comuni (parcheggi, ingresso, struttura per ricovero attrezzi, servizi igienici, giochi per bambini, attrezzature, ecc.).

Articolo 12 - Coltivazioni e Divieti

Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere nei limiti dell'area affidata.

Sono a carico degli assegnatari degli orti i seguenti oneri:

- per quanto riguarda la coltivazione negli orti e la difesa delle colture da parassiti e quant'altro, attenersi alle prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico del presente Regolamento;
- destinare i prodotti della coltivazione esclusivamente al consumo familiare;
- tenere pulite e in buono stato le parti comuni, i viottoli e le fossette di scolo, contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni; a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo;
- curare l'ordine e la buona sistemazione della propria area, per la quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- rispetto degli orari di irrigazione delle aree, stabiliti dall'Ente;

- corretta e periodica manutenzione delle attrezzature utilizzate, avendo cura di evitare sversamenti sul terreno di acque contaminate;
- vigilare sull'insieme delle aree, segnalando al competente Settore ogni eventuale anomalia;
- rispettare i limiti del terreno concesso, non alterando in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio appezzamento;
- non modificare nè alterare le delimitazioni e le recinzioni del complesso degli orti e dei singoli appezzamenti rispetto a quanto realizzato dal Comune, al fine di non ostacolare il deflusso dell'acqua in caso di eventi eccezionali, quali esondazioni;
- provvedere al pagamento di quanto eventualmente richiesto dal Comune, a titolo di contributo alle spese di gestione, entro il termine assegnato;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- mantenere i sostegni delle colture in buone condizioni estetiche;
- mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- evitare iniziative che siano nocive alla vita di api, pipistrelli, uccelli e ricci; proteggere tutti gli altri animali che non siano dannosi per le coltivazioni o per la salute pubblica;
- allo scadere dell'assegnazione o in caso di rinuncia, lasciare il terreno libero da cose; rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo di assegnazione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno;
- privilegiare tecniche tipiche dell'agricoltura biologica, in applicazione del Regolamento CEE n. 2092/91.

Sono a carico degli assegnatari i seguenti divieti:

- affittare o dare in uso a terzi l'area assegnata;
- allevare o detenere animali di qualsiasi genere; l'eventuale introduzione di animali domestici è subordinata all'utilizzo di mezzi che ne impediscano la libera circolazione sugli orti assegnati ad altri (guinzaglio, trasporto);
- installare tettoie, capanni o altri manufatti di alcun genere; è fatto salvo l'eventuale posizionamento di contenitori per gli attrezzi, la cui altezza massima non può comunque superare 1 metro;
- tenere nell'area depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- scaricare/stoccare materiali, anche se non inquinanti e/o rifiuti internamente ed attorno all'area;
- diserbare con prodotti chimici di sintesi;
- utilizzare prodotti fitosanitari;
- utilizzare fertilizzanti chimici di sintesi, fatta eccezione per i prodotti per la concimazione ammessi dall'allegato II parte A del regolamento CEE 2092/91;
- accendere fuochi di qualsiasi genere, incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni;
- installare recinzioni o chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
- svolgere attività commerciale a scopo di lucro;
- produrre rumori molesti;
- superare l'altezza di m 1,8 con eventuali paletti di sostegno delle piante;
- spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e, comunque, entro le 24 ore;
- affiggere, all'interno dell'area degli orti, comunicazioni non inerenti il funzionamento e l'assegnazione degli orti stessi;
- far accedere agli orti persone estranee se non accompagnate dall'assegnatario dallo stesso;
- svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti l'attività di coltivazione degli orti stessi;

- accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- usare contenitori per la raccolta delle acque piovane a meno che non siano del tipo autorizzato dal Comune; è, altresì, vietata la realizzazione di cisterne interrato;
- effettuare coltivazioni intensive;
- danneggiare in alcun modo gli altri orti;
- realizzare fosse, fossette o drenaggi di altro tipo che possano arrecare danno alle aree confinanti;
- intervenire in qualunque modo sugli impianti elettrici ed idraulici a servizio degli orti.

Articolo 13 - Gestione dei rifiuti e uso dell'acqua

Per la raccolta dei rifiuti il Gestore del servizio di raccolta predispone adeguati contenitori per la raccolta degli scarti di coltivazione di natura organica.

L'acqua del pozzo è esclusivamente riservata per l'innaffiamento degli orti. Ogni assegnatario adotta il sistema d'irrigazione che gli è più congeniale ma è fatto divieto irrigare mediante tubo di gomma direttamente collegato con l'impianto idrico generale, al fine di non creare disagi agli altri assegnatari.

L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli ortisti, oltre che all'attenta vigilanza del Comune.

Articolo 14 - Orario di accesso

L'orario di accesso agli orti è stabilito dal Comune in base alle stagioni e alla disponibilità degli ortisti e dovrà essere rispettato da tutti.

Articolo 15 - Attrezzature

Dopo l'uso, gli attrezzi agricoli ad uso manuale (zappe, vanghe, picconi, carriole e simili), devono essere puliti e ricoverati nell'apposita struttura realizzata. Eventuali attrezzi a motore e/o elettrici, facenti parte della dotazione comune, devono essere utilizzati secondo le modalità decise dal Comune.

Articolo 16 - Orto riservato

L'orto urbano che resta nella disponibilità del Comune per esigenze istituzionali, per progetti sociali e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc...), è utilizzato nel rispetto del presente Regolamento e con l'obiettivo di favorire processi inclusivi e di socializzazione/collaborazione con gli ortisti.

In assenza di destinazione da parte del Comune, la gestione dello stesso può essere assegnata in via temporanea agli ortisti interessati, fermo restando che tale superficie deve essere immediatamente liberata su richiesta del Comune al momento della necessità.

Articolo 17 - Parcheggi

Auto, moto, motorini, biciclette, mezzi a motore e/o elettrici, devono essere parcheggiati negli spazi consentiti e, a tal fine, previsti.

Articolo 18 - Manutenzioni

Le spese relative alla manutenzione straordinaria del complesso di Orti sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare volta per volta quali tipologie d'intervento eseguire, anche in base alle risorse economiche disponibili in bilancio. I Referenti degli ortisti presentano al Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per la prosecuzione o l'ampliamento dell'attività.

La pulizia, manutenzione ordinaria e vigilanza del complesso di Orti sono a carico degli ortisti.

Sono, inoltre, a carico degli ortisti la pulizia e sorveglianza dell'adiacente area giochi per bambini.

Art. 19 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o infortuni a cose e/o persone che derivassero dall'utilizzo del terreno e delle parti comuni da parte dell'assegnatario. L'assegnatario è responsabile anche per danni cagionati da persone che abbia fatto accedere all'interno del terreno assegnato.

Art. 20 - Vigilanza e controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici, controlli circa il corretto utilizzo delle aree ed il rispetto di tutto quanto prescritto dal presente Regolamento. A tal fine gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per eseguire le opportune verifiche.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto dell'Ente ed i Regolamenti comunali.

Art. 22 – Rinvio dinamico

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI ORTI
UBICATI A VADA DI CUI AL PROGETTO "CENTOMILA ORTI IN
TOSCANA"

ALLEGATO TECNICO

A) COLTIVAZIONI NEGLI ORTI URBANI

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti).

Il terreno attrezzato esclusivamente ad orto, deve essere adibito a colture ecocompatibili e la conduzione degli appezzamenti deve intendersi senza interventi invasivi (piante, alberi, strutture, ecc.) e senza allevamento di animali.

L'assegnatario si impegna a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici (esclusivamente quelli appartenenti alla III e IV classe tossicologica) ponendo la massima attenzione alla loro distribuzione, affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini e dei corsi d'acqua.

L'Amministrazione Comunale potrà dare supporto formativo all'uso di metodi biologici di coltivazione.

B) DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Impiego di prodotti fitosanitari

L'impiego di prodotti fitosanitari è ammesso laddove non sia possibile o risulti inefficace l'utilizzo di metodi di lotta biologica.

In caso di inefficacia delle tecniche di lotta agronomica e biologica dovranno essere utilizzati principi attivi scelti in base ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori.
- scarso impatto ambientale. (è stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili).
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.
- rispetto delle normative vigenti: D.P.R. 3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

Monitoraggio dei parassiti

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- Afidi e Psille. I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).

- Cocciniglie. I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno: durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati); durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
- Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*). A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti.
- Lepidotteri defogliatori. I controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.
- Ifantria americana (*Hyphantria cunea*). I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo.
- Limantria (*Lymantria dispar*). I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie.
- Processionaria del pino, *Traumatocampa* = (*Thaumetopoea*) *pityocampa*. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve. Va ricordato che le larve di Processionaria sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni.
- Lepidotteri xilofagi. Rodilegno rosso (*Cossus cossus*), Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*). Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.
- Coleotteri xilofagi. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di farfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*). I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.
- Cancro colorato del platano. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.
- Cancro corticale e rameali. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.
- Oidio o mal bianco. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

Tipologie di intervento

Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica.

C) INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria:

D.M. 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*"

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente

malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con Sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996 - Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (*Sharka*)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa"

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto – inizio settembre.

D.M. 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.